

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

## DETERMINAZIONE

N. 615980 del 21/11/2019

Proposta n. 20383 del 19/11/2019

**Oggetto:**

Art. 16 della L.R. n.39/02 "Norme in materia di gestione forestale". PGAF dell' ASBUC di Roccasali – Comune di Accumoli (Ri). Periodo di validità aggiornato 2019/29. Ente proponente: Comune di Accumoli. APPROVAZIONE

**Proponente:**


Estensore

ZANI ANTONIO



Responsabile del procedimento

ZANI ANTONIO




Responsabile dell' Area



Direttore Regionale


F. TOSINI



Protocollo Invio



Firma di Concerto



OGGETTO: Art. 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”.  
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dell'ASBUC di Roccasalli – Comune di Accumoli (Ri). Periodo di validità  
aggiornato 2019/29. Ente proponente: Comune di Accumoli. APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” con la declaratoria delle funzioni e competenze della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

VISTA la DGR n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. GI4893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le Aree ‘Ciclo integrato dei rifiuti’ e ‘Valutazione di incidenza’ all'interno della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 febbraio 2017, all'interno della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

VISTO l'Atto di organizzazione n. GI5349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, con il quale, tra l'altro, si è provveduto a sopprimere l'Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire l'Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all'interno della quale sono confluite le competenze dell'ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. GI5422 del 14 novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 2018;

VISTO la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici, le cui competenze e funzioni, con il sopra citato Atto di organizzazione n. G09422 del 24 luglio 2018, transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020;

VISTO la Determinazione n. GI0521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 – “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” ed il Regolamento di attuazione R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 – “Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare l'art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l'approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (di seguito PGAF);

VISTO la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e s.m.i, ed in particolare quanto stabilito all'art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale” ed in particolare quanto stabilito all'art. 5 dell'Allegato 2 in materia di procedure amministrative inerenti l'approvazione e resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO la L.R. del 14 luglio 2014, n. 7 - “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”, con particolare riferimento all'art. 2 co. 31 e 32 relativamente alla soppressione dell'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e alla conseguente riassegnazione delle funzioni exCTSA alle competenze ordinarie delle Strutture regionali;

VISTO l'istanza avanzata dal Parte proponente, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 444657 del 13/08/15, relativa all'approvazione della proposta di PGAF riportata in oggetto;

DATO ATTO che, con Provvedimento n. G14871 del 02/11/17, è stato conferito incarico inerente la Responsabilità del procedimento al dott. Antonio Zani

CONSIDERATO che con nota prot. n. 79813 del 12/02/18 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di approvazione regionale;

VISTA la nota inviata dall'Area Usi civici della Direzione Regionale Agricoltura, acquisita al prot. reg. n. 155326 del 20/03/18, con la quale veniva richiesta la produzione di documentazione integrativa al fine di consentire il rilascio del parere di competenza

PRESO ATTO degli esiti delle verifiche istruttorie condotte, ovvero:

*in data 25 settembre us è stato effettuato un sopralluogo al fine di verificare a campione la corrispondenza tra le descrizioni particellari e lo stato dei luoghi. Nel corso del sopralluogo sono stati visionati speditivamente ambiti rappresentativi delle comprese (PPFF 11a, 10a, 9 e 7b afferenti alla Compresa Boschi cedui di produzione, e PF 8b afferente alla Compresa Rimboschimenti di conifere) non riscontrando significative incongruenze con quanto riportato nelle Descrizioni particellari. Unica eccezione è rappresentata dalla presenza di conifere in nuclei riscontrata in corrispondenza della fascia di fondovalle della PF 7b. Da quanto emerso, relativamente alla materia foreste, non si rilevano motivi ostativi relativamente all'approvazione della proposta pianificatoria, risultando la stessa congrua, per quanto attiene alle destinazioni e previsioni d'uso, rispetto lo stato evolutivo e vocazioni dei popolamenti forestali. Azioni di gestione attiva riguardano sostanzialmente la Compresa Boschi di produzione. Qui il particellare appare ben dimensionato, le tagliate hanno estensione contenuta rispetto i limiti previsti dalla DGR 126/05 (in media pari a ca. 7 ha e comunque non superiore a 9 ha), il turno fissato in 30 anni è confacente rispetto le condizioni stazionali mentre la densità di matricinatura risulta adeguata al fine di assicurare protezione del suolo e funzionalità del governo ceduo. (in media previste 120 matricine ad ettaro, di cui il 30% deve essere reclutato tra gli oltretutto presenti o, in assenza di questi, tra i soggetti aventi diametro non inferiore a 20 cm). La ripresa reale prevista nel decennio di validità (26 ha) è maggiore di quella normale (8 ha) a causa della presenza predominante delle classi cronologiche adulte (obiettivo perseguito è il ringiovanimento delle formazioni). Considerato che dal confronto a video delle immagini aeree e satellitari, in particolare anno 1988 e anno 2017, lo stato della copertura arborea appare pressoché identico, si ritiene che l'ultima ceduzione sia presubilmente anteriore al 1970. Pertanto, dato il grado di invecchiamento raggiunto, è preferibile destinare le PPFF 9 e 7b, site a quote maggiori e aventi spiccato carattere monofitico (cedui di faggio), a conversione a regime di ceduo composto mantenendo la proposta di trattamento a ceduo matricinato per le sole PPFF 11a e 10a, così da poter testare la capacità e l'attitudine rigenerativa delle diverse formazioni. Interventi sono previsti anche a carico delle PF afferenti alla compresa Boschi cedui invecchiati e fustati transitorie e alla compresa Rimboschimenti di conifere. Nella prima compresa è previsto un prelievo a carattere selettivo non superiore al 30% della massa (in Relazione previsto anche taglio preparatorio per la sementazione ma non codificato nel Piano dei Tagli e nelle Schede particellari). Riguardo i Rimboschimenti, previsto un intervento a carico degli esemplari deperienti, seccagginosi e dominati al fine di favorire l'ingresso delle latifoglie autoctone, per un'intensità pari al 41% della massa presente. La PF 8b, come visionato nel corso del sopralluogo, è stata danneggiata da incendio nell'estate del 2017 che rende urgente interventi di bonifica ancora non realizzati.*

*Riguardo il pascolo, il dimensionamento del carico potenziale appare prudenziale (in media 0,66 UBA/ha a cui si sommano 0,2 UBA/ha nelle superfici boscate). Il periodo di pascolo è compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre (fascia altimetrica superiore a 1.200 m s.l.m.).*

*Riguardo la viabilità, sono previste opere di manutenzione della rete esistente nonché la riqualificazione di 2 tracciati (sentieri/mulattiere) a categoria superiore (piste).*

*Riguardo la vincolistica, la superficie pianificata non ricade all'interno di aree protette, siti afferenti alla Rete Natura 2000. Non sono presenti aree classificate a rischio frana elevato e molto elevato secondo il PAI dell'Autorità di Bacino di riferimento, aree dichiarate di interesse vegetazionale ex LR 43/74 nonché siti di interesse archeologico, di natura puntuale, lineare ed areale, di cui alla Tavola B del PTPR e siti afferenti ai beni paesaggistici sottoposti a vincolo di natura dichiarativa ex art. 136 del D lgs n.42/04. Presenti sorgenti ed aree di pertinenza. Riguardo il rischio incendio boschivo afferisce alla classe alta.*

PRESO ATTO che il Tavolo tecnico regionale, riunitosi il giorno 16/10/19 e configurante la fase decisoria del procedimento di approvazione, si è espresso favorevolmente all'approvazione della proposta di PGAF, così come risulta dal verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 831017 del 17/10/19;

DATO ATTO di quanto rappresentato dall'Area Usi Civici della Direzione regionale Agricoltura, con nota rif. n. 815870 del 19/12/18, in merito alle innovazioni normative introdotte dalla L. n.168/17, per effetto delle quali non è più necessario il rilascio del parere in ordine al PGAF da parte di questa Direzione;

CONSIDERATO che l'ASBUC di Roccasalli, con nota acquisita al prot. reg. n. 887734 del 05/11/19, ha trasmesso dichiarazione relativa alla salvaguardia dei diritti civici;

CONSIDERATO che secondo la Struttura regionale competente in materia forestale il PGAF è da ritenersi ammissibile agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del RR n.7/05 in merito ai PGAF e al ripristino dei cedui invecchiati;

RITENUTO che l'approvazione della proposta di PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso proposte, non configurando collaudo dei dati dendrometrici

CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 130 del RD n. 3267/1923;

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 (di seguito Codice) e la normativa regionale vigente in materia paesistica;

VISTO quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.201 del 2018 in materia di esenzione degli interventi dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, con particolare riferimento agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 co 1 lettera b e lettera c del Codice;

CONSIDERATO che, nel caso dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico ope legis (ex art. 142 del Codice), gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale autorizzato secondo la normativa di settore, sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, così come stabilito dall'art. 149 del Codice e dalla voce A20 dell'All. A DPR n.31/17;

PRESO ATTO del parere rilasciato dall'Area Legislativa della Direzione Regionale Urbanistica, di cui alla nota rif. n. 356031 del 27/09/13, secondo il quale, nel caso dei boschi vincolati ope legis, i PGAF sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 38 delle Norme tecniche del PTPR, qualora prevedano interventi ricadenti nella disposizione dell'art. 149 del Codice medesimo;

RITENUTO pertanto di approvare la proposta di PGAF per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 co 1 lettera b e lettera c del Codice;

ASSUNTO che l'approvazione del PGAF, così come stabilito dall'art. 1 comma 12 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05, ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di *competenza forestale*, essendo ogni altro *intervento non di competenza forestale* da sottoporre alle procedure abilitative di settore, previa acquisizione dei titoli e atti endoprocedimentali eventualmente previsti.

PRESO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni in contrasto con gli esiti del Tavolo tecnico di approvazione;

#### D E T E R M I N A

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto, e per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 co 1 lettera b e lettera c del Codice:

a) Di approvare il *Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dell'ASBUC di Roccasalli – Comune di Accumoli (Ri)*. Periodo di validità aggiornato 2019/29, che si compone della seguente documentazione:

- ✓ Relazione descrittiva
- ✓ Allegati: Descrizioni particellari, Riepiloghi degli elaborati, Elaborati dati dendro auxometrici, Piano dei tagli del decennio e del lungo periodo, Registro economico degli interventi, Caratteristiche della viabilità, Dati Catastali, Calcolo della produttività dei pascoli, Check list fauna
- ✓ Cartografia: Tavola 1 – Carta Corografica e dei vincoli territoriali (scala 1:25.000), Tavola 2 – Carta delle Compresse (scala 1:10.000), Tavola 3 – Carta degli interventi (scala 1:10.000), Tavola 4 – Carta della viabilità e delle infrastrutture (scala 1:10.000), Tavola 5 – Mosaico catastale (scala 1:10.000).
- ✓ Proposta di regolamentazione degli usi civici di pascolo e legnatico
- ✓ Documentazione integrativa: Dichiarazione di non limitazione dell'esercizio degli usi civici

b) Di prendere atto della proposta di regolamentazione degli usi civici ribadendo l'obbligo di osservanza delle previsioni di gestione indicate dal PGAF.

c) Di stabilire che il presente Provvedimento assume valore di pronunciamento favorevole ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del RR n.7/05 in merito ai PGAF e al ripristino cedui invecchiati.

d) Di stabilire che l'approvazione del PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso proposte, non configurando collaudo dei dati dendrometrici.

e) Di stabilire che, qualora risultassero incongruenze tra i dati progettuali relativi agli interventi attuativi e le previsioni del PGAF, dovrà essere assicurata, negli interventi di ceduzione di fine turno, una densità dei rilasci ad ettaro non inferiore a 120 PP/ha, e, negli interventi di diradamento, una massa legnosa non inferiore al 70% della provvigione presente all'anno di intervento;

f) Di prendere atto che Tavolo tecnico regionale, riunitosi il giorno 16/10/19 e configurante la fase decisoria del procedimento di approvazione, si è espresso favorevolmente all'approvazione della proposta di PGAF, così come risulta dal verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 831017 del 17/10/19.

g) Di stabilire le seguenti prescrizioni:

- Le attività forestali dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla proposta pianificatoria, con particolare riferimento alle modalità e previsioni di prelievo stabilite. Dovranno essere realizzate le misure di mitigazione previste, con particolare riferimento a fasce di protezione lungo gli impluvi, dei crinali in corrispondenza del limite del bosco e delle aree di margine con i pascoli, da codificare in sede di progettazione esecutiva.
  - Nella compresa *Boschi cedui di produzione*, la densità di matricinatura dovrà essere pari a minimo 120 esemplari ad ettaro. Il 30% dei rilasci dovrà essere reclutato tra gli esemplari appartenenti alla classe degli oltre turno o qualora non presenti tra i maggiori diametri rappresentati e comunque non inferiori a 20 cm di diametro.
  - Dovranno essere rilasciati allievi e matricine aventi, nella misura minima pari al 75% dei soggetti e così come stabilito dall'art.37 del R.R. n.7/05 un diametro minimo non inferiore ai valori basimetrici medi come desumibili dal progetto di utilizzazione.
  - Le PF 7b e PF 9, visto il grado di invecchiamento raggiunto, dovranno essere avviate ad un regime di ceduo composto attraverso il rilascio di 200 PP/ha.
  - Nelle comprese *Boschi cedui invecchiati e fustati transitorie* e *Rimboschimenti di conifere*, dovranno essere seguiti diradamenti, a carattere selettivo e prevalentemente a carico del piano dominato, per un'entità pari a massimo il 30% della massa esistente e secondo le modalità stabilite nella proposta di PGAF. Nella PF 8 dovrà essere eseguito un intervento di bonifica e ricostituzione da attuarsi, sulla base di progettazione dedicata, secondo le procedure di cui agli art. 100 e successivi del Capo III *Ricostituzione del soprassuolo forestale* del RR n.7/05
  - Negli interventi di diradamento, premesso che la programmazione dei tagli non ha carattere prescrittivo ai sensi di quanto stabilito dalla Determina regionale n. B2457/09 e fermo restando i limiti di superficie stabiliti dal Provvedimento richiamato, dovrà essere realizzata, per ciascun soggetto assegnato a taglio, la marcatura o la martellata delle piante aventi rispettivamente un diametro non inferiore a 12 cm e a 17 cm, ad un'altezza convenzionale di 130 cm dal suolo. In alternativa dovrà essere nominato un Responsabile tecnico che garantisca la corretta esecuzione degli interventi di utilizzazione previa realizzazione di aree dimostrative come previsto dalla normativa vigente.
  - Le aree sottoposte a ceduzione di fine turno dovranno essere precluse dal pascolo per un periodo pari a quanto stabilito dall'art.106 del RR n.7/05. In presenza di pascolo corrente dovranno essere realizzate recinzioni perimetrali.
  - Dovranno essere attuate le misure antincendio in conformità a quanto previsto dall'art.93 del RR n.7/05 nonché l'esecuzione di idonei interventi, previsti nella proposta di PGAF, quali allontanamento del materiale di risulta per una fascia di almeno 15 ml dalla viabilità principale.
  - Dovranno essere realizzate le operazioni di concentramento ed esbosco nei modi e nelle forme indicate nella proposta pianificatoria e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.68 del R.R. n.7/05. Dovranno essere rispettati i tracciati esistenti, limitando l'impiego di mezzi meccanici alla viabilità principale, evitando movimenti di terra e danneggiamenti al soprassuolo ed alla rinnovazione. Rispetto le aree di concentramento e di imposto, dovranno essere individuate preferibilmente superfici prive di vegetazione ed in prossimità della viabilità esistente. A conclusione della stagione silvana dovrà essere risistemata la viabilità di servizio. Gli attraversamenti temporanei dovranno avvenire in corrispondenza di varchi naturali ed eventualmente creati da interventi di potatura, sfollo ed assimilabili senza transito e rimozione di ceppaie tagliate e senza comportare movimenti di terra ed evitando il passaggio lungo gli impluvi riportati nelle CTR.
  - Riguardo la viabilità è consentita l'esecuzione della manutenzione della rete esistente, così come prevista dal PGAF e finalizzata alla prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali, evitando l'alterazione permanente dello stato dei luoghi e dell'assetto idrogeologico del territorio.
- h) Di stabilire che i tagli di fine turno, qualora non vengano realizzati nel periodo di riferimento, potranno essere accorpati agli interventi previsti nel periodo successivo a condizione che non comportino problemi di contiguità e previa comunicazione ai componenti del Tavolo tecnico, attraverso la predisposizione di nuovo piano dei tagli e carta degli interventi aggiornata da sottoporre a Nulla osta regionale.
- i) Di stabilire che la programmazione degli interventi di diradamento non ha carattere prescrittivo ai sensi di quanto stabilito dalla Determina regionale n. B2457/09 e fermo restando i limiti di superficie stabiliti dal Provvedimento richiamato. Gli interventi medesimi possono essere realizzati durante l'intero anno solare, ivi compreso il periodo di massimo rischio di incendi boschivi, attenendosi a quanto previsto dall'art. 20 del RR n.7/05 e smi ("*Qualora si dovesse necessariamente ricorrere al loro uso, l'operatore deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo il rischio di innesco di incendi*"), e mettendo in atto tutte le precauzioni del caso.
- j) Di stabilire che, qualora eventi calamitosi o altre avversità di qualunque natura arrechino danni al patrimonio forestale, dovranno essere avviate le procedure di cui agli art. 100 e successivi del Capo III *Ricostituzione del soprassuolo forestale* del RR n.7/05, ritenendo gli interventi stessi finalizzati alla ricostituzione, ripristino e recupero del soprassuolo boschivo comunque non in contrasto con le previsioni del PGAF vigente.
- k) Di ribadire quanto stabilito all'art. 1 co.12 dell'Allegato 2 alla DGR n.126/05 in merito all'abilitazione degli interventi di manutenzione ordinaria previste nei PGAF, così come definiti dalla circolare regionale prot. n. 76026/22.02.12, ovvero che "*Per quanto contenuto nei PGAF, esso ha valenza esecutiva per ciò che attiene (omissis) la*

manutenzione ordinaria delle opere e manufatti e per tutti gli altri interventi per i quali è specificatamente previsto dalla determinazione di approvazione”.

l) Di ribadire altresì quanto stabilito dall'art.1 co. 12 dell'All. 2 alla DGR n.126/05, e con particolare riferimento alla trasformazione dei sentieri/mulattiere in piste, ovvero che “interventi di interesse forestale, ma non di competenza forestale ... (omissis)... devono eseguirsi sulla base di specifica progettazione esecutiva a norma delle leggi vigenti” da sottoporre alle procedure abilitative di settore previa acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia, .

m) Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni della Normativa vigente in materia forestale e ambientale.

n) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all'interno del territorio oggetto di pianificazione stabilendo l'obbligo di acquisire, preventivamente all'esecuzione dei lavori, i titoli abilitativi derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti.

o) Di ritenere ammissibile, qualora si rendano disponibili risorse finanziarie derivanti da fondi comunitari o altro, l'esecuzione di interventi, da codificare in sede di progettazione esecutiva, inerenti la valorizzazione turistica (sentieristica, aree sosta, ecc), miglioramenti delle infrastrutture di servizio alla zootecnia (fontanili, sorgenti, recinzioni, ecc) nonché interventi specifici per il recupero delle aree percorse da fuoco e per la messa in sicurezza, sotto il profilo idrogeologico, della vallata che attraversa la PF 8c e denominata, dalla popolazione locale, *Lo stretto della valle*.

p) Di stabilire l'obbligo per la Proprietà di osservare le seguenti disposizioni:

✓ Che venga inviata Comunicazione Inizio Lavori, da effettuarsi 60 giorni di anticipo rispetto la data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario delle funzioni (Provincia per interventi sopra ai tre ettari, Comuni per gli interventi inferiori ai tre ettari), al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competenti. Alla Comunicazione, che dovrà attestare la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione Forestale e Territoriale vigente, l'immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti, dovrà essere allegato *Progetto attuativo*, redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, completo dei dati riassuntivi delle aree di saggio e calcolo della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria).

✓ Che venga comunicata, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente, la data effettiva d'inizio dei lavori con 10 giorni di anticipo rispetto al loro avvio nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.

✓ Che venga affissa la presente Determinazione, per un periodo di almeno 15 giorni, presso l'Albo pretorio del Comune competente, con avviso della facoltà di visionare il Piano e di presentare osservazioni entro i successivi 15 giorni. Ai fini dell'adozione del Provvedimento regionale di esecutività dovrà essere restituita certificazione dell'avvenuta pubblicazione corredata delle eventuali osservazioni presentate.

Avverso al presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

  
**IL DIRETTORE**  
(Ing. Flaminia Tosini)